



## **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI AL PERSONALE ED IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI**

**(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

### **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ufficio Tributi.

### **Articolo 2 – Costituzione del Fondo**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato, corrispondenti al 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Le somme di cui al precedente comma 2 rappresentano l'ammontare complessivo delle riscossioni conseguenti all'attività di contrasto all'evasione, nelle varie modalità in cui tale attività è realizzata, e coincidono con il gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta acquisito con la riscossione spontanea dell'IMU (autoliquidazione). Tali somme costituiscono il "maggior gettito accertato e riscosso" cui fanno riferimento l'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata

sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu iscritta nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

### **Articolo 3 – Destinazione del Fondo**

La ripartizione del Fondo viene stabilita come segue:

- a) 5% da destinare al potenziamento strumentale degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.
- b) 95% da destinare al trattamento accessorio al personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio Tributi.

### **Articolo 4 – Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi il responsabile dei tributi, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi stabiliti e sono erogabili successivamente all'approvazione della relazione finale di cui all'articolo 6. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali massime:
  - Responsabile del servizio tributi 40%;
  - Personale addetto all'accertamento 50%;
  - Collaboratori amministrativi e tecnici 10%.
5. Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

### **Articolo 5 - Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro**

1. A seguito assegnazione degli obiettivi con l'approvazione del PEG/Piano della performance, il Responsabile del Servizio tributi, elabora un progetto di recupero evasione tributi, da proporre

alla giunta comunale, costituendo uno o più gruppi di lavoro, nel quale vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.
3. All'atto della costituzione di ciascun gruppo di lavoro vengono precisate le attività che ogni componente presta, quali, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
4. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.
5. I collaboratori amministrativi, svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.

#### **Articolo 6 -Liquidazione del compenso incentivante**

1. L'incentivo è liquidabile l'anno successivo a quello di costituzione del fondo. A tal fine il responsabile del servizio tributi redige una relazione sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 4. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro da sottoporre all'approvazione della giunta comunale.
2. La successiva liquidazione dell'incentivo è disposta dal segretario comunale per la parte spettante al responsabile del servizio tributi, e da quest'ultimo per l'attività svolta da tutti gli altri dipendenti interessati.
3. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia.

#### **Articolo 7 - Criteri di riparto del Fondo destinato al potenziamento della formazione e delle risorse strumentali**

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle risorse destinate all'incentivo del personale, sono destinate all'aggiornamento tecnologico, alle attività volte a migliorare la fruibilità e l'ampliamento delle banche dati e al miglioramento dei servizi al cittadino.
2. Tale fondo può essere utilizzato per:
  - a. l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
  - b. l'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - c. l'acquisizione di strumentazioni o servizi funzionali a migliorare il dialogo con i contribuenti;
  - d. la promozione di piani specifici di formazione del personale al fine di migliorare le performance operative.

### **Articolo 8 - Condizioni di applicabilità**

Per poter applicare il presente regolamento è necessario che, in ciascuna annualità, l'Ente abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o prorogati con Decreto del Ministro dell'Interno (ai sensi dell'articolo 151 comma 1 ultimo periodo del TUEL) o con legge.

### **Articolo 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le attività poste in essere nel corso del 2022 dal personale avente diritto all'incentivo restano comunque valide ai fini della maturazione dell'incentivo stesso disciplinato dal presente regolamento, in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.